

**CONVENZIONE PER  
LO SCREENING SIEROLOGICO E L'EVENTUALE DIAGNOSI  
- COVID-19 -**

**Tra**

ANCE Como, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Como, con sede in via Briantea 6 (di seguito, per comodità, denominato "ANCE Como") CF 80004150134, in persona del suo Legale Rappresentante, Presidente pro-tempore, Francesco Molteni nato a Giussano (MB) il 30/06/1967, CF MLTFNC67H30E951N

**E**

La Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, con sede in Brescia, in via Pilastroni n.4, (di seguito, per comodità, denominata "PLV"), P.IVA 01647730157 in persona del suo procuratore generale per l'Ospedale Sacra Famiglia di Erba (Co), munito dei necessari poteri, Ing. Damiano Rivolta nato a Como il 21/07/1971, CF RVLDMN71L21C933U  
(di seguito, singolarmente, "**Parte**" congiuntamente, "**Parti**")

**Premesso che**

- L'ANCE intende attivare degli strumenti per tutelare la sicurezza e la salute dei titolari delle imprese edili, dei loro dipendenti (operai e impiegati)
- ANCE ha pertanto la necessità di stipulare apposita convenzione per proporre ai propri associati con una struttura abilitata che possa processarli ed analizzarli e quindi sottoporre a tampone tutti quei soggetti per cui risulti la positività del test sierologico
- ANCE e la PLV hanno preso visione della normativa di riferimento ed in particolare Circolari del Ministero della Salute e della D.G.R. 3131\_12.05.2020 di Regione Lombardia e del relativo allegato e considerano il rispetto di quanto previsto parte integrante della convenzione.
- La PLV è proprietaria e gestisce diverse strutture sanitarie, tra cui l'Ospedale "Sacra Famiglia" di Erba, ove è operativo un Laboratorio analisi dotato di strumentazione e know how idonei per processare gli esami richiesti dal Comune.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1 – PLV si occuperà di procedere ai prelievi e alla raccolta di sangue presso la propria sede di Erba, presso la sede di ANCE Como e/o presso strutture associate ad ANCE con una numerosità elevata di persone da sottoporre a test attraverso proprio personale o comunque addetti abilitati. Contestualmente al prelievo verranno raccolti i dati necessari ai fini dell'identificazione del soggetto nonché i dati di recapito per la comunicazione dei risultati.

Art. 2 – PLV procederà a processare i campioni ricevuti attraverso lo svolgimento delle analisi per la diagnosi

dell'infezione da Covid-19 (Sars-COV-2) secondo le metodologie previste dagli standard richiesti; i risultati indicativamente verranno forniti relativamente **indicativamente** in 1-2 gg per test sierologici e per il test per la ricerca del genoma virale in 2/4 gg lavorativi.

Tra l'esito del test sierologico e il prelievo per il tampone orofaringeo o nasale trascorreranno indicativamente 1-2 gg lavorativi.

Art.3 - L'Ospedale Sacra Famiglia di Erba garantisce di essere nelle condizioni di processare i test sierologici ed i successivi eventuali tamponi come previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Art.4- Le parti stabiliscono i seguenti costi per i servizi di analisi messi a disposizione dall'Ospedale di Erba:

- Test sierologico per ricerca anticorpale IgG (omissis)
- Prelievo per test sierologico (omissis)
- Test ricerca genoma virale (tampone) (omissis)
- Prelievo tampone orofaringeo o nasale (omissis)

Oltre l'IVA ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

I pagamenti dovranno avvenire mensilmente trascorsi 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

I costi per i servizi erogati ai titolari e ai dipendenti delle imprese associate, sarà a carico di ANCE Como.

La convenzione può essere estesa, con i medesimi costi applicati ad ANCE a carico dell'associato o del committente che ne farà richiesta, anche ai collaboratori fissi dell'impresa, ai subappaltatori diretti e ai collaboratori delle imprese non associate presenti nel cantiere (anche se non subappaltatrici dirette).

Art. 5 - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'anno in corso e potrà essere rinnovata per periodi successivi.

Viene fatta salva l'eventuale disdetta del presente accordo in favore di entrambe le parti che potrà avvenire in ogni momento con il preavviso scritto di 30 giorni.


Art. 6 – Le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR") e in generale tutta la normativa in materia privacy.

Art. 7– Ogni e qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione e relativa alla sua esecuzione, interpretazione, risoluzione, conclusione sarà di competenza esclusiva del foro di Como.

Li, 20.05.2020

Associazione Nazionale Costruttori  
Edili – ANCE Como  
Ing. Francesco Molteni

PLV Ordine Ospedaliero di San  
Giovanni di Dio  
Ing. Damiano Rivolta



**CONVENZIONE PER  
LO SCREENING SIEROLOGICO E L'EVENTUALE DIAGNOSI  
- COVID-19 -**

**Tra**

ANCE Como, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Como, con sede in via Briantea 6 (di seguito, per comodità, denominato "ANCE Como") CF 80004150134, in persona del suo Legale Rappresentante, Presidente pro-tempore, Francesco Molteni nato a Giussano (MB) il 30/06/1967, CF MLTFNC67H30E951N

**E**

La Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, con sede in Brescia, in via Pilastroni n.4, (di seguito, per comodità, denominata "PLV"), P.IVA 01647730157 in persona del suo procuratore generale per l'Ospedale Sacra Famiglia di Erba (Co), munito dei necessari poteri, Ing. Damiano Rivolta nato a Como il 21/07/1971, CF RVLDMN71L21C933U  
(di seguito, singolarmente, "**Parte**" congiuntamente, "**Parti**")

**Premesso che**

- L'ANCE intende attivare degli strumenti per tutelare la sicurezza e la salute dei titolari delle imprese edili, dei loro dipendenti (operai e impiegati)
- ANCE ha pertanto la necessità di stipulare apposita convenzione per proporre ai propri associati con una struttura abilitata che possa processarli ed analizzarli e quindi sottoporre a tampone tutti quei soggetti per cui risulti la positività del test sierologico
- ANCE e la PLV hanno preso visione della normativa di riferimento ed in particolare Circolari del Ministero della Salute e della D.G.R. 3131\_12.05.2020 di Regione Lombardia e del relativo allegato e considerano il rispetto di quanto previsto parte integrante della convenzione.
- La PLV è proprietaria e gestisce diverse strutture sanitarie, tra cui l'Ospedale "Sacra Famiglia" di Erba, ove è operativo un Laboratorio analisi dotato di strumentazione e know how idonei per processare gli esami richiesti dal Comune.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1 – PLV si occuperà di procedere ai prelievi e alla raccolta di sangue presso la propria sede di Erba, presso la sede di ANCE Como e/o presso strutture associate ad ANCE con una numerosità elevata di persone da sottoporre a test attraverso proprio personale o comunque addetti abilitati. Contestualmente al prelievo verranno raccolti i dati necessari ai fini dell'identificazione del soggetto nonché i dati di recapito per la comunicazione dei risultati.

Art. 2 – PLV procederà a processare i campioni ricevuti attraverso lo svolgimento delle analisi per la diagnosi

dell'infezione da Covid-19 (Sars-COV-2) secondo le metodologie previste dagli standard richiesti; i risultati indicativamente verranno forniti relativamente **indicativamente** in 1-2 gg per test sierologici e per il test per la ricerca del genoma virale in 2/4 gg lavorativi.

Tra l'esito del test sierologico e il prelievo per il tampone orofaringeo o nasale trascorreranno indicativamente 1-2 gg lavorativi.

Art.3 - L'Ospedale Sacra Famiglia di Erba garantisce di essere nelle condizioni di processare i test sierologici ed i successivi eventuali tamponi come previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Art.4- Le parti stabiliscono i seguenti costi per i servizi di analisi messi a disposizione dall'Ospedale di Erba:

- Test sierologico per ricerca anticorpale IgG (omissis)
- Prelievo per test sierologico (omissis)
- Test ricerca genoma virale (tampone) (omissis)
- Prelievo tampone orofaringeo o nasale (omissis)

Oltre l'IVA ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

I pagamenti dovranno avvenire mensilmente trascorsi 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

I costi per i servizi erogati ai titolari e ai dipendenti delle imprese associate, sarà a carico di ANCE Como.

La convenzione può essere estesa, con i medesimi costi applicati ad ANCE a carico dell'associato o del committente che ne farà richiesta, anche ai collaboratori fissi dell'impresa, ai subappaltatori diretti e ai collaboratori delle imprese non associate presenti nel cantiere (anche se non subappaltatrici dirette).

Art. 5 - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'anno in corso e potrà essere rinnovata per periodi successivi.

Viene fatta salva l'eventuale disdetta del presente accordo in favore di entrambe le parti che potrà avvenire in ogni momento con il preavviso scritto di 30 giorni.

Art. 6 – Le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR") e in generale tutta la normativa in materia privacy.

Art. 7– Ogni e qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione e relativa alla sua esecuzione, interpretazione, risoluzione, conclusione sarà di competenza esclusiva del foro di Como.

Li, 20.05.2020

Associazione Nazionale Costruttori  
Edili – ANCE Como  
Ing. Francesco Molteni

PLV Ordine Ospedaliero di San  
Giovanni di Dio  
Ing. Damiano Rivolta





① TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO Srl a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO  
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – [www.tecnoimp.it](http://www.tecnoimp.it) e-mail [info@tecnoimp.it](mailto:info@tecnoimp.it) –  
Cap. Soc. Euro 20.000 – C.F. e P.IVA: 03341810137

## ATTO DI DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n.679 (“GDPR”)

Tra

Tecnologie salute e lavoro srl con sede legale in Cabiato, via Don Minzoni, n. 15, in persona del legale Rappresentante pro tempore (di seguito, la “Titolare del trattamento”),

e

Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedallero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli con sede legale in Brescia, via Pilestroni, n. 4, in persona del legale Rappresentante pro tempore (di seguito, il “Responsabile del trattamento” )  
(di seguito, collettivamente, definite le “Parti”)

### PREMESSO CHE

- a) il Fornitore e la Società hanno stipulato, un contratto di seguito, “Contratto”, avente ad oggetto l'erogazione, da parte del Fornitore stesso, del/dei servizio/i di

**Finalità del trattamento**

Esecuzione di screening diagnostico mediante test sierologici e tamponi

**Tipo di dati personali**

Dati comuni: anagrafiche e dati di contatto necessari per raggiungere la finalità;  
Dati particolari: dati relativi allo stato di salute.

**Categoria di interessati**

Personale dipendente del titolare del trattamento  
Personale dipendente di società clienti del Titolare del trattamento.

**Modalità di trattamento**

Cartaceo ed automatizzato

- b) lo svolgimento dei suddetti Servizi da parte del Fornitore comporta il trattamento, da parte di quest'ultimo, per conto della Società, dei dati personali di interessati di cui la Società stessa è Titolare (di seguito: “Dati Personali”);
- c) il Fornitore dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- d) con il presente atto, le Parti intendono regolare i trattamenti dei Dati Personali da parte del Fornitore ai sensi dell'art. 28.3 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”);
- e) la Società ed il Fornitore sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e Responsabile;

**Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante del presente atto di designazione), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue**

**OGGETTO:** Con il presente atto, il Fornitore è nominato **Responsabile del trattamento dei Dati Personali** connesso all'erogazione dei Servizi come indicato in premessa.

**OBBLIGHI DEL RESPONSABILE:** La sottoscrizione del presente atto vincola il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e fa sorgere in capo al Responsabile una serie di obblighi specificamente individuati in apposita e separata clausola che segue il presente documento (**Allegato A**).

**MISURE DI SICUREZZA E VIOLAZIONE DEI DATI:** Il Responsabile è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in merito al trattamento dei dati effettuato (art. 32 GDPR) meglio precisate nell'**Allegato B** del presente documento.



TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO Srl a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
Via Don Minzoni, 15 - 22060 CABIATE - CO  
Tel. (031) 76991 - Fax (031) 7699199 - [www.tecnoimp.it](http://www.tecnoimp.it) e-mail [info@tecnoimp.it](mailto:info@tecnoimp.it) -  
Cap. Soc. Euro 20.000 - C.F. e P.IVA: 03341810137

#### DECORRENZA - DURATA - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Il ruolo e le competenze assegnate al Responsabile del trattamento con il presente atto, hanno la medesima durata ed efficacia del Contratto intercorrente tra le Parti e pertanto si intendono tacitamente rinnovate ogni anno fino alla cessazione del Contratto stesso o fino alla revoca da parte del Titolare.

Dopo il completamento del trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, su istruzioni del Titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali, e le relative copie esistenti, salvo che non siano previste specifiche e differenti politiche di conservazione dei dati (anche in relazione alle categorie di dati trattati) a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In entrambi i casi il Responsabile deve rilasciare contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso non esiste alcuna copia dei dati personali trattati in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Con l'occasione, Le ricordiamo l'importanza delle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché il fatto che la violazione di dette normative può comportare responsabilità sia civili che penali per il Titolare e per il Responsabile, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi degli artt. 82,83 e 84 GDPR.

Resta, altresì, inteso che nessun ulteriore compenso o rimborso Le spetterà per l'assunzione della funzione di Responsabile per il trattamento dei dati personali di cui alla presente comunicazione.

Si prega, dunque, di voler cortesemente restituire copia della presente sottoscritta per accettazione.

Cabiate, 13/05/2020

Il Titolare del trattamento

Daniele Penati

Timbro e firma del legale rappresentante

\*\*\*

#### ACCETTAZIONE NOMINA

Il sottoscritto Fra Massimo Villa Legale Rappresentante di **Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli** accetta la presente nomina nei contenuti, limiti, obblighi ed istruzioni in essa indicati.

Firma per visione e accettazione



Fra Massimo Villa